

CAPITOLO PRIMO

PROBLEMI RICOSTRUTTIVI DELLA NOZIONE  
COSTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONE:  
PREMESSE TEORICHE E STORICHE

«Molti abitanti degli Stati Uniti, appena hanno concepito un sentimento o un'idea da diffondere nel mondo, si cercano e quando si sono trovati si uniscono. Da quel momento non sono più uomini isolati ma una potenza che si vede di lontano, le cui azioni servono di esempio, che parla e viene ascoltata».

A. De Tocqueville, *De la démocratie en Amérique*

SOMMARIO: 1. Problemi teorici preliminari in tema di associazioni. – 2. Profili di rilevanza dell'indagine storico-giuridica in tema di associazioni. – 3. Il problema della delimitazione fenomenologica dell'«associarsi». – 4. Gli elementi essenziali dell'associazione. – 5. I possibili atteggiamenti dell'ordinamento giuridico nell'esperienza statutaria. In particolare: le associazioni «non qualificate» e le associazioni vietate. – 6. *Segue*: le associazioni «permesse». – 7. La linea distintiva tra le due prospettive. – 8. I loro rapporti. – 9. La permanenza di un dualismo prospettico come espressione di una complessità reale dell'esperienza associativa. – 10. La definitiva sistemazione teorica del fenomeno: i contributi di Carlo Esposito e Vezio Crisafulli. – 11. Conclusioni.

1. *Problemi teorici preliminari in tema di associazioni.*

Chi cercasse nella congerie di testi normativi che, direttamente o indirettamente, fin dall'epoca statutaria, si occupano delle associa-

zioni, una chiara e generale definizione legale della relativa nozione resterebbe deluso<sup>1</sup>. Il primo problema che, dunque, sul piano teorico, si propone a chi voglia indagare il fenomeno associativo attraverso il metodo giuridico è senz'altro quello della delimitazione dell'oggetto del proprio studio.

Si deve, inoltre, aggiungere che i problemi non nascono solo dalla menzionata lacuna definitoria sul piano giuspositivo. Infatti, la circostanza che l'associarsi costituisca una delle manifestazioni più tipiche, se non forse quella più tipica, dell'esperienza umana e giuridica, potrebbe, astrattamente, consigliare una trattazione pressoché coestensiva rispetto all'insieme delle problematiche che concernono l'uomo nella sua dimensione sociale<sup>2</sup>. E quand'anche, postulando la pensabilità di una dimensione giuridica che prescindendo dalla relazione intersoggettiva o dalla proiezione sociale dell'individuo<sup>3</sup>, si volesse

---

<sup>1</sup>Per questa constatazione con riferimento alla situazione in epoca precostituzionale, anche in prospettiva comparata, e per una proposta di giustificazione, cfr. ESPOSITO, C., *Lo Stato fascista e le associazioni*, I, Padova, 1935, 113 e nt. 4, 7 ss. A tale A. si deve anche la ricognizione senz'altro più completa e analitica – anche in chiave retrospettiva – delle numerosissime fonti normative in materia. A essa può pertanto rinviarsi.

<sup>2</sup>«Come, ideologicamente, la *socialità* deve ritenersi attributo essenziale dello spirito, vocazione fondamentale ed ineliminabile dell'uomo, così, storicamente, la *società* appare inseparabile dall'umanità, condizione necessaria ed immancabile della stessa vita umana in tutte le sue manifestazioni, dalle più semplici ed elementari, quali sono i bisogni primari della conservazione, dell'unione sessuale e della riproduzione, alle più complesse ed evolute della produzione, dell'assistenza, della cultura. (...) Innumerevoli, infatti, sono le forme di associazione possibili, come innumerevoli e svariati sono gli umani bisogni e i fini per il raggiungimento dei quali gli individui si uniscono e si raggruppano», così CRISAFULLI, V., *Associazioni (diritto civile)*, in *N. Dig. it.*, Torino, 1937, 1035 (corsivi testuali). Ma questa valutazione è ricorrente nei vari autori che si sono occupati del tema, fin dall'epoca liberale: cfr., ad es., RANELLETTI, O., *La polizia di sicurezza*, in ORLANDO, V.E. (a cura di), *Primo trattato completo di diritto amministrativo*, vol. IV, Milano, 1904, 1256 ss.: «Tutte queste manifestazioni del diritto di libertà individuale, le riunioni come le associazioni, sono il portato della socievolezza dell'uomo, un fatto naturale prodotto dal sentimento di condizionalità dell'uomo, dal suo bisogno di unirsi ad altri per vincere gli ostacoli, conseguire maggiore energia, sviluppare le sue qualità, attuare più pienamente gli scopi della propria esistenza. Essi sono tra i mezzi più efficaci per lo svolgimento della propria personalità».

<sup>3</sup>Sul problema, ad es., e per la soluzione negativa in critica a CROCE e PEKELIS,

restringere il campo d'indagine ai fenomeni che concernano esclusivamente l'uomo nel suo *associarsi* ad altri uomini, si vede bene che questa ricognizione dei confini non renderebbe comunque l'impresa meno ardua.

Non è un caso, a questo proposito, se la nostra Corte costituzionale ha, di recente<sup>4</sup>, fatto uso di una nozione, quella di «libertà sociale», che, se forse criticabile sul piano dommatico<sup>5</sup>, rappresenta – per com'è stata ricostruita<sup>6</sup> – un chiaro riconoscimento dell'ampiezza delle manifestazioni umane nella vita di relazione e delle innumerevoli aspirazioni affinché l'ordinamento giuridico offra un'adeguata garanzia di esse<sup>7</sup>.

L'assenza di una definizione legale impone, dunque, uno specifico sforzo ricostruttivo che – onde evitare una passiva recezione di nozioni tralaticie o, peggio, l'affidamento al *buon senso* in una logica del «caso per caso» – si proponga di rintracciare il significato di «associazione» e di «associarsi» così come positivamente, seppure implicitamente, accolti<sup>8</sup>.

E, a questo proposito, va subito, per giunta, incidentalmente,

---

LEVI, A., *Teoria generale del diritto*, II ed., Padova, 1953, 40 ss. Ma, in senso contrario, le convincenti considerazioni di GROSSI, PF., *Considerazioni introduttive per uno studio sulle fonti*, IV ed., Roma, 1999, 80 s.

<sup>4</sup>C. cost., sent. n. 50/1998.

<sup>5</sup>Sia consentito rinviare a GUZZETTA, G., *Considerazioni su di una sentenza in tema di c.d. «libertà sociale» in rapporto agli art. 16, 17, 18 e 21 Cost. ed al regime costituzionale dei diritti di libertà*, in *Giur. cost.*, 1998, 586 ss.

<sup>6</sup>La Corte (al punto 3 del «*considerato in diritto*») riconosce l'esistenza di «comportamenti che sono espressione della socialità della persona, che è il bene protetto da un complesso di disposizioni costituzionali tra le quali rientrano» gli artt. 2, 17 e 18 Cost.

<sup>7</sup>L'espressione «libertà sociale» per definire la libertà di associazione e di riunione non è, peraltro, del tutto nuova: cfr. ad es. MICELI, V., *Diritto costituzionale*, II ed., Milano, 1913, 428 ss.

<sup>8</sup>«Da questo vasto concetto di associazione, inteso come equivalente di vita di relazione e comprensivo perciò di qualunque forma di raggruppamenti umani, dal mero rapporto sociale, elementare e isolato, alle organizzazioni più stabili e complesse – che è poi, sostanzialmente il concetto proprio della filosofia del diritto – si distacca però e si differenzia la nozione più precisa ed ormai tradizionale, così nelle scienze sociali, come e soprattutto nel diritto positivo e nella scienza giuridica, delle associazioni propriamente dette»: così CRISAFULLI, V., *Associazioni*, cit., 1035.

messo in evidenza che il rinvenimento di una nozione legale o tradizionale di associazione non potrà far considerare esaurito il compito ricostruttivo, dovendosi l'interprete confrontare con un'altra caratteristica della nostra Costituzione. La quale, pur menzionando le associazioni in quanto tali (ad es. nell'art. 18, comma 2, Cost.) ha poi scelto, per definire la corrispondente situazione giuridica soggettiva, la formulazione, relativamente più ampia, e già fatta propria dalla Costituzione belga del 1831<sup>9</sup>, del «diritto di associarsi», piuttosto che quella, presente in altre Costituzioni, anche coeve, che si riferisce al «diritto di formare associazioni»<sup>10</sup>. Circostanza, come si vedrà, e come già notato in dottrina<sup>11</sup>, non priva di rilevanza ermeneutica.

A ciò si aggiunge, infine, che – così come l'art. 18 della Costituzione italiana non esaurisce, come detto, la disciplina delle esperienze associative o di quelle fattispecie attraverso le quali si manifesta la proiezione sociale dell'individuo – anche in epoca statutaria una parte consistente del dibattito ha riguardato proprio l'identificazione dell'ampiezza della relativa nozione e la possibilità di sussumere, all'interno di un concetto *lato* di associazione, istituti non espressamente classificati come tali<sup>12</sup>.

Cosicché la ricerca – anche in chiave storica – può dipanarsi lungo differenti itinerari: alcuni dei quali volti alla definizione dei *confini esterni* del fenomeno, altri delle articolazioni interne del medesimo.

Problemi che investono due coordinate fondamentali: da un lato, la delimitazione fenomenologica dell'«associarsi»; dall'altro, i possibili atteggiamenti degli ordinamenti giuridici nei confronti di esso.

---

<sup>9</sup> Art. 20: «Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive».

<sup>10</sup> Cfr., ad es., art. 56 Cost. svizzera; art. 124 Cost. di Weimar e art. 9 G.G. Nello stesso senso della costituzione Belga, invece, l'art. 39 Cost. spagnola del 1831. Proclama semplicemente la garanzia del «diritto di associazione» la Cost. dei Paesi Bassi del 1887.

<sup>11</sup> ESPOSITO, C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 49 s., nt. 114; MEZZANOTTE, C., *La riunione nella dinamica del fenomeno associativo e come valore costituzionale «autonomo»*, in *Giur. cost.*, 1970, 614.

<sup>12</sup> Sul punto si ritornerà nei parr. 3 ss.

## 2. *Profili di rilevanza dell'indagine storico-giuridica in tema di associazioni.*

Si tratta, peraltro, di problemi con cui da sempre si sono confrontate la dottrina giuridica e la giurisprudenza.

Ora, in un'indagine che si proponga di ricostruire il regime dei fenomeni associativi alla luce della disciplina positiva vigente, il ricorso all'indagine storico-giuridica si giustifica (e si impone) in quanto questa è volta, come si è detto, alla ricostruzione della nozione che, presente nella cultura giuridica dell'epoca costituente, è stata presupposta all'atto di impiegare formule normative riconducibili alla radice linguistica di lemmi quali «associarsi» o «associazione»<sup>13</sup>.

Tra i tanti profili che hanno interessato gli studiosi che si sono occupati del tema nell'epoca statutaria<sup>14</sup> – molti dei quali fortemente condizionati dalla disciplina positivamente prevista nelle varie fasi del relativo sviluppo – appare, dunque, il caso, in prospettiva storica, di porre l'accento su quelli relativi alla ricostruzione della nozione stessa di associazione e del diritto di associarsi.

Tale operazione ricostruttiva va compiuta su entrambe le coordinate identificate nel paragrafo precedente: si tratta cioè di verificare quale area di fenomeni materiali o quale sfera di interessi umani sia evocata attraverso la nozione giuridica in questione quale è emersa in epoca statutaria e, nello stesso tempo, di indagare le varie qualificazioni che l'ordinamento giuridico abbia dato alle fattispecie materiali in essa rientranti.

---

<sup>13</sup> Sulle nozioni giuridiche presupposte, locuzione con la quale si fa riferimento a concetti, per la determinazione dei quali l'ordinamento rinvia ai «dati tradizionali offerti dalla scienza del diritto» cfr., anche per ampi chiarimenti e riferimenti dottrinali, D'ATENA, A., *L'autonomia legislativa delle Regioni*, Roma, 1974, 117 ss.; GROSSI, P.F., *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, I.1, Torino, 1991, 286, nota 8; nonché, MANGIAMELI, S., *Le materie di competenza regionale*, Milano, 1992, 104 s.

<sup>14</sup> Una sintetica rassegna dei quali si può vedere in CHELI, E., *Libertà di associazione e poteri di polizia: profili storici*, in BARILE, P. (a cura di), *La tutela del cittadino. 2. La pubblica sicurezza*, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Milano, 1967, 276 s.

Per un'indagine più ampia, anche in termini di storia delle idee, del problema della libertà di associazione e dei fenomeni a essa connessi, fin dall'epoca della «società per ceti», cfr. RIDOLA, P., *Democrazia pluralistica e libertà associative*, Milano, 1987, 5 ss.

L'individuazione delle due menzionate prospettive costituisce però una semplificazione determinata da esigenze sistematiche e metodologiche. Nella realtà della legislazione successiva al 1848 e, soprattutto, nelle elaborazioni della dottrina, i due aspetti risultano continuamente intrecciati. Ciò si deve ad una pluralità di fattori, tra i quali spiccano: a) la mancanza – come detto – di una definizione legislativa unitaria di associazione; b) i frequenti avvicendamenti subiti dalle disposizioni in materia; c) la coesistenza nella realtà sociale di fenomeni associativi diversamente – ed anche contrariamente – valutati dall'ordinamento; d) l'assenza di una costituzione rigida che potesse costituire la sede naturale e «protetta» di definizione degli elementi essenziali del regime associativo; e) l'esistenza di nodi teorici ancora irrisolti nella dottrina sulle libertà.

Tutti questi fattori, che verranno maggiormente approfonditi nel prosieguo, hanno reso problematica l'enucleazione dei tratti essenziali del fenomeno associativo nel regime statutario, consentendo anche uno slittamento degli elementi qualificatori a seconda del settore disciplinare coinvolto (diritto penale, civile, amministrativo o costituzionale) e dell'atteggiamento (repressivo, promozionale, di semplice tutela o di indifferenza) adottato di volta in volta dall'ordinamento.

### 3. *Il problema della delimitazione fenomenologica dell'«associarsi».*

Un esempio della complessità della problematica ricostruttiva si coglie considerando il dibattito relativo alla distinzione tra diritto di associazione e di riunione. Le cui iniziali difficoltà teoriche sono dimostrate palesemente dalla circostanza che, in epoca statutaria, si è potuto sostenere sia che – sul piano fenomenologico – la libertà di associazione fosse contenuta in quella di riunione<sup>15</sup>, sia l'esatto contrario<sup>16</sup>, sia che esse «coesistono, s'intrecciano, si compiono natu-

---

<sup>15</sup> Così, ad es., CONTUZZI, F.P., *Trattato di diritto costituzionale*, Torino, 1895, 747 e ID., *Diritto costituzionale*, Milano, 1907, 330. La questione è trattata anche da ESPOSITO, C., *Lo Stato fascista*, cit., 13 e nt. 4, cui si rinvia anche per altre indicazioni di dottrina.

<sup>16</sup> BRUNIALTI, A., *Associazione e riunione (diritto di)*, in *Dig. it.*, Torino, 1893-

ralmente, sono espressioni in grado vario di un bisogno identico»<sup>17</sup>, sia, infine, che le associazioni «siano da contrapporsi in astratto ed in diritto positivo alle semplici riunioni»<sup>18</sup>. Occasionato, com'è noto, dalla circostanza che – a differenza della Costituzione belga del 1831<sup>19</sup>, la quale pur ne aveva costituito la più diretta ispirazione – lo Statuto albertino riconosceva esclusivamente «il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi», il problema della differenziazione di quest'ultimo con i fenomeni associativi non si esaurisce né in quello dell'eventuale sufficienza della menzionata disposizione statutaria a fondare egualmente la garanzia del diritto di associazione o a definirne i limiti<sup>20</sup>, né in quello – solo progressivamente emerso e definitivamente affermatosi fino alla dottrina contemporanea – della distinzione di natura (*materiale* nella riunione e *ideale* nella associazione) del legame astringente il gruppo<sup>21</sup>.

---

1899, vol. IV, parte III, 34; ARANGIO RUIZ, G., *Associazione (diritto di)*, in *Encicl. giur. it.*, vol. I, parte IV, Milano, 1895, 872, il quale – nella voce intitolata al diritto di associazione – precisa «ond'è che, essendo [l'associazione] la forma più importante della unione di uomini e tutte le altre abbracciando, come nel più si include il meno, ci è parso opportuno che essa avesse dato il titolo al saggio presente. Passeggiate e riunioni possono considerarsi infatti come associazioni temporanee, le associazioni come riunioni permanenti»: conclusione che, peraltro, non sembra del tutto coerente se si parte, come l'A., dalla premessa che l'associazione sia «il più» e la riunione «il meno».

<sup>17</sup>RACIOPPI, F., BRUNELLI, I., *Commento allo Statuto del Regno*, II, Torino, 1909, 200, i quali contestualmente parlano – a proposito di associazione e riunione – di «questo duplice diritto» e di «distinte manifestazioni di quest'unico diritto» (pag. 204).

<sup>18</sup>Così, ad es., ESPOSITO, C., *Lo Stato fascista*, cit., 12, nonché 14.

<sup>19</sup>La quale, mentre, all'art. 19, comma 1, statuiva che «*Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable*» riconosceva distintamente il diritto di associazione al già cit. art. 20.

<sup>20</sup>Significativamente RACIOPPI, F., BRUNELLI, I., *Commento*, cit., 224 ss., dopo aver messo in luce la differenza tra riunione ed associazione, tanto da affermare che per quest'ultima non fosse possibile rintracciare una garanzia nella Carta del 1848, ne desumevano però i limiti dalla previsione statutaria che proibiva le «radunanze» che non fossero «pacifiche e senz'armi».

<sup>21</sup>Sugli equivoci concettuali nella prassi normativa statutaria cfr., RACIOPPI, F., BRUNELLI, I., *Commento*, cit., 224 s. Per una cristallina distinzione tra le riunioni (o gli assembramenti), caratterizzate dalla «vicinanza materiale» di più persone, tale da determinarne un'«esistenza di fatto, materiale, visibile, concreta», che «può es-

In realtà il dato più accentuato dalla dottrina dell'epoca non consiste nella esaltazione di una netta differenziazione di *genere* tra i due fenomeni, ma nel tentativo di rintracciare gli elementi differenziali a partire da una contiguità concettuale tra di essi. Sul presupposto che costituissero «forme diverse di una stessa realtà materiale identificabile nell'unione di più individui per un fine comune»<sup>22</sup>, la riunione e l'associazione venivano, prevalentemente, distinte in base al criterio della *durata* di tale unione, relativamente alla quale, la temporaneità o simultaneità veniva considerata un connotato della prima, mentre la permanenza o la stabilità avrebbero contraddistinto la seconda<sup>23</sup>.

Si tratta di una tendenza che, alla luce delle ricostruzioni successive, è stata condivisibilmente definita «concettualmente scorretta»<sup>24</sup>, ma è interessante chiedersi perché sia stato proprio questo il criterio discrezionale maggiormente utilizzato in dottrina. A questo proposito appare verosimile la congettura che tale soluzione esprimesse lo sforzo più impegnativo per superare le difficoltà di delimitazione concet-

---

sere eliminata con la forza» e le associazioni quali «unioni ideali o spirituali» caratterizzate da vincoli «sociali o giuridici», cfr. ESPOSITO, C., *Lo Stato fascista*, cit., rispettivamente 18 s. e 22 ss.

<sup>22</sup> Così, nella sua ricostruzione della dottrina dell'epoca, CHELI, E., *Libertà di associazione*, cit., 291, nt. 33.

<sup>23</sup> Sottolineano questo aspetto, ad esempio, PALMA, L., *Corso di diritto costituzionale*, Firenze, 1885, III, 193 ss.; ARANGIO RUIZ, G., *Associazione*, cit., 872; ID., *Istituzioni di diritto costituzionale italiano*, Milano-Torino-Roma, 1913, 167; BRUNIALTI, A., *Associazione*, cit., 45, secondo il quale «L'associazione è un fatto molto distinto e diverso dalle pubbliche riunioni. Parecchie persone si trovano assieme e si propongono uno scopo comune permanente, che non può comunque raggiungersi in una sola riunione»; RACIOPPI, F., BRUNELLI, I., *Commento*, cit., 200. Sempre sulla «durata» e sulla «continuità» quali caratteri, seppure insieme ad altri, delle associazioni, in contrapposizione alla «temporaneità» delle riunioni, RANELLETTI, O., *La polizia di sicurezza*, cit., 488 s.; MICELI, V., *Diritto costituzionale*, cit., 433.

Peraltro, per la considerazione che la «permanenza dello scopo non deve considerarsi in senso assoluto (...) potendo lo stesso statuto sociale stabilire una durata di tempo limitata», cfr. ARANGIO RUIZ, G., *Associazione*, cit., 873.

Per una ricostruzione tesa a mettere in luce alcune sfumature interne alla dottrina dell'epoca sui criteri distintivi del fenomeno associativo rispetto alle riunioni, cfr. RIDOLA, P., *Democrazia pluralistica*, cit., 93, nt. 22, il quale comunque riconosce che «era il requisito della permanenza ad assumere per lo più valore decisivo».

<sup>24</sup> Sempre CHELI, E., *Libertà di associazione*, cit., 291, nt. 33.



tuale del fenomeno associativo, stretto tra due «frontiere» ugualmente incombenti: quella che lo separa dalla riunione, istituto *in tesi* diverso, e quella che lo separa dall'insieme delle successive attività dell'associazione (soprattutto qualora abbia soggettività riconosciuta) o degli associati in attuazione del programma sociale.

Ora, la distinzione sopra ricordata, sembra cogliere, seppure in nuce, qualcosa che apparirà più evidente a seguito di una migliore precisazione teorica. Perché, se è vero che l'esperienza associativa si caratterizza – nei termini in cui può essere più correttamente ricostruita – non tanto per la durata – che ne costituisce un elemento «accidentale» – quanto per l'«ulteriorità del vincolo rispetto all'adunanza dei soci»<sup>25</sup> (la quale – in astratto – potrebbe anche non verificarsi mai), non sembra azzardato affermare che, nel generalizzare il carattere della durata, indirettamente – e non sempre consapevolmente – si evocasse proprio ciò che rende apprezzabile l'esistenza dell'aggregazione *oltre* il momento, fisicamente tangibile, della riunione, in cui – normalmente – si compie la fondazione del (o l'adesione al) gruppo. Detto in altri termini, il riferimento alla proiezione nel tempo del legame sociale sembra costituire una sorta di surrogato concettuale per supplire alla marginalità (se non irrilevanza) della *dimensione spaziale* (la compresenza fisica) tipica, invece, delle riunioni ed alludere al *quid alii* proprio dell'associazione. Cosicché il riferimento alla «permanenza» esprime la cifra ermeneutica (e l'*escamotage* logico) per rappresentare in modo immediatamente tangibile (verrebbe da dire calcolabile) la *realtà* del legame associativo, l'epifenomeno concretamente apprezzabile capace di rappresentare l'«immaterialità» propria e tipica dell'unione associativa.

È evidente, infatti, che, volendosi rappresentare l'evento dell'associarsi nella sua specificità, non si potesse far leva – sul piano concettuale – né su profili attinenti alla «materialità» dell'unione, pena la sua risoluzione in un evento, per definizione *diverso*, proprio perché *fisicamente* percepibile, quale la riunione, né sulla «materialità» dell'azione (successiva) degli associati. Ricacciata, dunque, nell'area della «incorporeità» l'associazione sembrava poter essere rappresentata, in modo persuasivo, solo attraverso una categoria, seppur sempre

---

<sup>25</sup> Così RIDOLA, P., *Democrazia pluralistica*, cit., 94.

immateriale, di sicura concretezza, anche perché dotata di un'unità di misura: quella del tempo.

E che la difficoltà di inquadramento teorico non fosse affatto di poco conto è anche dimostrato dalla continua *riemersione* del collegamento tra associazione e riunione, costituendo quest'ultima una sorta di «puntello» materiale per apprezzare l'esistenza della prima<sup>26</sup>. Così, ad es., da far sorgere – com'è stato notato<sup>27</sup> – «la convinzione della coesenzialità dell'adunarsi, e dunque dell'elemento materiale della compresenza fisica, al rilievo esterno dell'associazione».

D'altra parte, come si è appena ricordato, l'emergere dei tratti distintivi del fenomeno associativo non avrebbe potuto nemmeno venire *posticipato* alla fase di azione (questa sì materialmente apprezzabile) dell'«associazione» ormai formata o dei suoi singoli membri, «in quanto associati». Infatti, una simile prospettiva, da un lato, sul piano teorico, avrebbe azzerato la specifica individualità del gruppo, ridotto alla mera sommatoria dei suoi membri (e delle azioni di questi), dall'altro, avrebbe vanificato gli scopi pratici, perseguiti attraverso la distinzione tra associazione ed attività degli associati: quelli cioè di consentire all'ordinamento una qualificazione (ed eventualmente una repressione) del fenomeno associativo, prima della messa in opera concreta dei fini sociali<sup>28</sup>.

Così schiacciata tra due gruppi di fenomeni fisicamente tangibili, quali la riunione e l'azione degli associati, l'associazione non avrebbe potuto trovare il proprio *ubi consistam* se non attraverso un approfondimento della propria dimensione meramente ideale; ciò che però ha costituito il frutto di un travaglio piuttosto complesso nella dot-

---

<sup>26</sup> Non a caso un altro esempio della problematicità concettuale dell'identificazione del fenomeno si rileva nella frequente difficoltà della dottrina di concepire autonomamente l'associazione come distinta dalla riunione: cosicché «era assai avvertita la presenza di un nesso funzionale fra associazione e riunione, sicché era il carattere periodico di questa a rendere vitale ed operante la prima» (così RIDOLA, P., *Democrazia pluralistica*, cit., 94).

<sup>27</sup> RIDOLA, P., *Democrazia pluralistica*, cit., 94.

<sup>28</sup> Sulla dottrina e la legislazione, soprattutto penalistica, volta a distinguere i requisiti per l'esserci della (ed il partecipare all') associazione dalle (eventuali) attività attuative dei fini sociali, cfr. ad es., DE FRANCESCO, G., *I reati di associazione politica*, Milano, 1985, *passim*.

trina. Cosicché, come non raramente capita nell'esperienza giuridica, il fenomeno è stato talvolta confuso con alcune sue manifestazioni esternamente apprezzabili, anche se, come si vedrà, accidentali.

#### 4. *Gli elementi essenziali dell'associazione.*

Si può dunque affermare che il processo di identificazione dei tratti distintivi dell'associazione sia consistito nella progressiva messa a fuoco della specifica qualità e struttura delle unioni intersoggettive<sup>29</sup>.

Volendo scomporre i differenti profili evidenziati attraverso tale percorso di approssimazione al concetto, si devono senz'altro prendere le mosse dalla riflessione relativa alle peculiarità del fenomeno che consentano di svelarne l'intima struttura. E in questo senso un punto di partenza è costituito dalla sottolineatura della particolare forza in grado di sprigionarsi a seguito della (pura e semplice) costituzione del vincolo associativo. Una forza che si esprime prima di tutto *nei confronti degli associati*, i quali risulterebbero vincolati da «un obbligo morale»<sup>30</sup>, tanto che «è noto che gli uomini, anche ribelli alle leggi dello Stato, rispettano, con impareggiabile disciplina, leggi severissime e talvolta feroci che li legano insieme nell'associazione»<sup>31</sup>, soprattutto «per la grande influenza dell'associazione sull'eccitazione e l'esaltazione degli animi, i quali, una volta commossi, son capaci dei maggiori eccessi, anche per cause futilissime»<sup>32</sup>, ma

---

<sup>29</sup> «L'associazione è diventata un bisogno, un fenomeno universale dell'umanità civile, il prodotto più alto dell'autodeterminazione dell'individuo, una *forza creatrice*, che rende possibili le opere e le imprese più meravigliose nei vari campi dell'umana attività, un grande fattore della vita collettiva» così RANELLETTI, O., *La polizia di sicurezza*, cit., 492 (corsivo non testuale).

<sup>30</sup> BRUNIALTI, A., *Associazione*, cit., 8.

<sup>31</sup> ARANGIO RUIZ, G., *Associazione*, cit., 876 e, in termini pressoché identici, BRUNIALTI, A., *Associazione*, cit., 37. Sono interessanti, ad es., le notizie riportate dal PALMA, L., *Corso*, cit., 175, a proposito dell'ordinamento prussiano vigente sotto la Costituzione del 1850, nel quale, tra l'altro, risultavano punite «le associazioni segrete e quelle che ubbidiscono a capi ignoti, od ubbidiscono *incondizionatamente* a capi noti» (corsivo non testuale).

<sup>32</sup> BRUNIALTI, A., *Associazione*, cit., 36; RACIOPPI, F., BRUNELLI, I., *Commento*,

anche per la capacità di suscitare l'«emulazione per il bene»<sup>33</sup>.

Ed è evidente che tali considerazioni fossero particolarmente accentuate con riferimento ad associazioni miranti, non tanto ad intenti speculativi, quanto alla attiva mobilitazione. Il che si dimostrava, con maggiore evidenza, nei momenti storici particolarmente movimentati e drammatici: cosicché, ad esempio, nel dibattito svoltosi in Parlamento a seguito dell'attentato contro il re Umberto I, Minghetti poteva addirittura assolutizzare (ma, come si vedrà, erroneamente) il concetto: «È vano dire che le associazioni sono fatte per dibattere problemi; no: esse non sono delle accademie. L'associazione è un organismo, il quale moltiplica le forze di coloro che la compongono, è un congegno per arrivare al fine più prontamente; essa ha uno scopo di azione, e s'apparecchia con tutti i mezzi che all'azione finale conducono»<sup>34</sup>.

---

cit., 203, i quali mettono in luce come «il reciproco influsso inebria i congregati, e produce a un tempo una specie di raddoppiamento fisico delle persone e una specie d'assopimento del senso di responsabilità».

<sup>33</sup> BRUNIALTI, A., *Associazione*, cit., 37; analogamente anche DE TOCQUEVILLE A., *La democrazia in America* (1835-1840), tr. it. 1932, ripubblicata, a cura di CANDELORO G., Milano, 1997, 202, il quale sottolinea come: «quando un'opinione è rappresentata da un'associazione, deve per forza prendere una forma più netta e precisa; essa conta i suoi partigiani e li impegna nella sua causa. Costoro imparano a conoscersi reciprocamente e accrescono il loro entusiasmo col loro numero. L'associazione riunisce in un fascio gli sforzi di spiriti divergenti e li spinge con vigore verso un solo scopo da essa chiaramente indicato». Negli autori dell'epoca liberale è, inoltre, frequente, la considerazione che il fenomeno associativo, qualora liberamente originato, consenta di potenziare le ordinarie capacità dell'uomo singolarmente considerato, ciò che nemmeno lo Stato sarebbe coattivamente in grado di provocare. Così, ad es., FERRARA, F., SR., *Teoria delle persone giuridiche*, Torino, 1915, 357 s., il quale sottolinea che «certo la colleganza di individui, specie nelle durevoli forme di vita sociale, non è senza influenza sui singoli: poiché le relazioni fra gli uomini sviluppano degli effetti psichici reciproci, per cui è modificata la coscienza, l'intelletto e la volontà dei membri. Si verificano nelle facoltà spirituali dei processi di recezione e d'assimilazione, di correzione e modificazione, di rinforzamento ed elevamento, per cui le idee risultanti dalla cooperazione vieppiù acquistano una propria individualità ed autonomia».

<sup>34</sup> La citazione è tratta da ARANGIO RUIZ, G., *Associazione*, cit., 961, il quale, in altra parte del suo studio (pag. 872), sembra condividere tali conclusioni, non senza, peraltro, una certa ambiguità. Nel definire il concetto, infatti, l'A. sottolinea che «l'associazione quindi importa la convenzione di alcuni individui che uniscono le loro singole attività in un fascio collettivo per il più facile raggiungimento di uno

D'altra parte gli effetti dell'esistenza di un'associazione non si producono esclusivamente sui suoi membri, ma si riverberano anche *sui terzi*, in quanto «le associazioni rappresentano ed esercitano un grande potere morale nel paese», sviluppando una presenza reale e percepibile, una «potenza sociale»<sup>35</sup>, tanto che «non si può negare che mediante le associazioni s'insinui nel *mondo fisico* una specie di coscienza fatta»<sup>36</sup>. Così «le associazioni (...) rappresentano i vari bi-

---

scopo determinato», aggiungendo poi che «ben può l'associazione chiudersi in un campo speculativo, e diventa accademia, pur potendo in tal caso ricorrere alla propaganda che talvolta ha importanza per la natura della idea sostenuta» concludendo, subito dopo, però, che «la vera associazione è quella che adopera l'azione per conseguire il suo scopo» (ed in termini letteralmente identici anche RANELLETTI, O., *La polizia*, cit., 491). Ciò che, peraltro, nella ricostruzione generale del fenomeno non impedisce a tale A. di annoverare tra i gruppi anche le associazioni di diletto o quelle che sorgono tra amici per il fatto stesso della nascita del legame affettivo («che hanno per iscopo il ritrovo amichevole e il divertimento comune», pag. 496).

Da quanto precede, al di là della constatazione specifica dello scarso rigore definitorio, si possono, inoltre, prendere le mosse per due considerazioni, che anticipano quanto si dirà nel capitolo successivo: la prima è che, come tutte le distinzioni convenzionali, anche quella tra «speculazione» ed «azione» potrebbe non risultare del tutto «vera» con riferimento ai fenomeni considerati, soprattutto se si considera che una speculazione in forma associata richiederà molto probabilmente un'esteriorizzazione comunicativa tra gli associati (ciò che difficilmente potrebbe non qualificarsi come «azione»). Infatti, cfr. BRUNIALTI, A., *Associazione*, cit., 47: «la formazione di un'associazione è sempre un atto materiale, che modifica nella misura delle proprie forze il mondo dei fatti». La seconda considerazione è che non tanto si debba, forse, distinguere tra associazioni di speculazione ed associazioni di azione, quanto tra l'associarsi come situazione finale (l'associarsi che si esaurisce in sé ed in sé trova il proprio fine), quale può essere ad esempio l'unione affettiva o matrimoniale, l'accordo contrattuale (in cui si possono concettualmente distinguere la volontà di addivenire all'accordo, che è la volontà di associarsi, e la volontà di conseguire gli effetti dell'accordo, i quali non necessariamente costituiscono fini comuni ad entrambi i contraenti) e l'associarsi come situazione strumentale al perseguimento di (ulteriori) fini comuni. Ma sul punto, *infra*, al capitolo successivo, par. 8.

<sup>35</sup> ARANGIO RUIZ, G., *Associazione*, cit., 876.

<sup>36</sup> BRUNIALTI, A., *Associazione*, cit., 37 (corsivo non testuale). Ma si veda anche MINGUZZI, L., *Il limite delle attività avverse alla costituzione dello Stato rappresentativo*, Bologna, 1891, 171 s. (cit. da BRUNIALTI, A., *op. cit.*, 47), il quale così riassume il duplice effetto, interno ed esterno, dell'esserci un'associazione: «È incontestabile che quando un'associazione si forma è un grande potere pubblico che viene alla vita, un potere dotato di forza morale e fisica: di forza morale, perché la presenza di una grande personalità collettiva agisce sempre potentemente sugli animi; di forza

sogni, che si manifestano nella società, *li dimostrano*, traggono in loro favore l'opinione pubblica, e li fanno valere di fronte allo Stato, per ottenere la tutela giuridica o la soddisfazione»<sup>37</sup>. Ed è evidente che, in quanto si tratta di manifestazioni collettive, questa *forza* costituita dai fenomeni in esame<sup>38</sup> si esprime a prescindere dalla forza e dalle capacità materiali riconducibili all'insieme degli aderenti<sup>39</sup>.

La consapevolezza di questi fenomeni emerge ancor più palesemente nelle riflessioni sulle associazioni vietate, illecite o comunque sottoposte a limiti, rispetto alle quali, soprattutto in epoca di cultura liberale, si pone, a molti giuristi – e non solo ad essi<sup>40</sup> – il problema di giustificare specifiche misure repressive e preventive. Così, ad es., si sottolinea come mentre il limite delle riunioni dipenda «dal carattere esterno» di esse, la pericolosità dei gruppi derivi dal «turbamento interiore che l'azione di un'associazione può produrre»<sup>41</sup>, ovvero dal fatto che essa violi «l'attinenza giuridica della pubblica tranquillità», in quanto «non basta che l'ordine pubblico resti incolume; egli è mestieri che in tutti gli animi sia imperturbata la coscienza di questa

---

fisica per la possibilità di volgere, mediante la dipendenza da un capo ed il rapporto disciplinare, molteplici forze contemporaneamente ad un medesimo scopo» e ancora, con riferimento alla «esteriorità» del fatto associativo, «la semplice manifestazione della loro volontà, in quanto essa non è individuale, ma collettiva, costituisce già un'azione esterna», concludendo che «la formazione di un'associazione è sempre un fatto materiale, che modifica nella misura delle proprie forze il mondo dei fatti».

<sup>37</sup> RANELLETTI, O., *La polizia di sicurezza*, cit., 491 (corsivo non testuale). Per considerazioni analoghe con riferimento alle corporazioni di arte e mestieri d'epoca medievale, cfr. MIELE, G., *Associazione (diritto di)*, in *N. Dig. it.*, Torino, 1937, 1017, per il quale, tra l'altro, esse «furono il seme di nuove discordie e divisioni».

<sup>38</sup> «L'organizzazione produce una forza, che talvolta può diventare imponente per grande adesione dei componenti di una Società, onde lo Stato si trova di fronte siffatta potenza sociale con cui deve fare i conti»: così ARANGIO RUIZ, G., *Associazione*, cit., 876.

<sup>39</sup> «La collettività, a prescindere dalla forza individuale che gli associati rappresentano, costituisce un'altra forza nella Società, da cui lo Stato può ricevere o temere violenze»: così, sempre, ARANGIO RUIZ, G., *Associazione*, cit., 869.

<sup>40</sup> Cfr. i dibattiti parlamentari citati dai vari autori, tra cui, per tutti, ARANGIO RUIZ, G., *Associazione*, cit., 956 ss. e CHELI, E., *Libertà di associazione*, cit., 276 ss.

<sup>41</sup> ARANGIO RUIZ, G., *Istituzioni*, cit., 180.

incolumità»<sup>42</sup>. E così, anche nel caso in cui non si possa muovere nessun tipo di censura – sul piano della liceità in sé della singola associazione – viene pur sempre sottolineato come questa, per il fatto stesso di esistere e di propugnare il perseguimento di certi fini, possa produrre «agitazione e fermento nel grembo della società» nonché un «forte senso di malessere nella società, che si manifesta in maniere diverse ed anche con tumulti, incendi, devastazioni e insurrezioni»<sup>43</sup>. E il fatto che tali espressioni si riferiscano, anche o soprattutto ai movimenti sociali (e, nella fattispecie, anarchici e socialisti) sviluppatasi a cavallo tra l'800 ed il '900, e che la loro repressione possa oggi ripugnare alla coscienza giuridica<sup>44</sup>, non toglie nulla alla esattezza della loro analisi sul piano fenomenologico<sup>45</sup>.

Ed è inutile dire che proprio in queste considerazioni trova fondamento l'opinione che giustifica, per taluni, il divieto delle associazioni segrete anche in un ordinamento informato ai principi di libertà: infatti, si sostiene<sup>46</sup> che «lo Stato, anche libero, ha sempre ragione

<sup>42</sup> Così RANELLETTI, O., *La polizia di sicurezza*, cit., 559.

<sup>43</sup> Così, sempre, RANELLETTI, O., *La polizia di sicurezza*, cit., 572, il quale, peraltro, manifesta un'opinione critica in merito alla possibilità di sottoporre tali associazioni a misure preventive di polizia di sicurezza in assenza di una legge che specificamente consentisse questa «prevenzione mediata».

<sup>44</sup> Sulle motivazioni ideologiche della repressione cfr. le diffuse considerazioni di BRUNELLI, G., *Struttura e limiti del diritto di associazione politica*, Milano, 1991, *passim*.

<sup>45</sup> Sul trattamento di tali associazioni nella legislazione e nella giurisprudenza dell'epoca e più in generale per una ricostruzione in chiave storica dei reati associativi, cfr., per tutti, DE FRANCESCO, G., *I reati*, cit., 35 ss.; LACCHÉ, L., *Alle origini dell'associazione per delinquere. Crimen plurium, concorso e reato plurisoggettivo tra antico regime e XIX secolo*, in *Annali della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Macerata*, nuova serie, Milano, 1989, 611 ss.; LOI, E., *La libertà di associazione e la disciplina penale dell'associazione politica dal 1848 al codice Zanardelli. Profili storici*, in AA.VV., *Il delitto politico dalla fine dell'ottocento ai giorni nostri*, Roma, 1984, 295 ss.; FIANDACA, G., *Associazioni per delinquere «qualificate»*, in *I reati associativi. Atti del convegno di studio «Enrico de Nicola». Problemi attuali di diritto e procedura penale*, Milano, 1998, 44 ss. Sulla dottrina di epoca statutaria, tra gli altri, URGENTI SFORZA, C., *Associazioni di malfattori o per delinquere*, in *Dig. it.*, vol. IV, parte II, Torino, 1893-1899, 55 ss.; DE RUBEIS, R., *Delitti contro l'ordine pubblico*, in PESSINA, E. (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale*, VII, Milano, 1907, 1022 ss.

<sup>46</sup> ARANGIO RUIZ, G., *Associazione*, cit., 877, senza però escludere che le asso-

di vietarle perché contengono una grande forza morale ed una grande forza materiale ignote»<sup>47</sup>.

Da qui il passo è breve per identificare l'autonoma consistenza del fenomeno associativo distinguendola rispetto alla sommatoria delle forze degli aderenti. Dell'associazione si coglie così come essa si distacchi dalle singole volontà che l'hanno posta in essere, si *ipostatizzi* in una realtà distinta, in una realtà dotata di esistenza in certa misura indipendente dalle singole manifestazioni di adesione o di azione delle persone che la compongono. Cosicché l'autonoma previsione di associazioni a delinquere o di fatti associativi penalmente illeciti, può essere giustificata per le conseguenze che derivano dal loro semplice costituirsi, in quanto «non è necessario (...) che esse si adoprino effettivamente allo scopo propostosi: basta solo che sorgano, perché debbano essere soppresse e represses: dappoiché il solo costituire una associazione di tal genere, è già un principio di esecuzione, è già cosa che esorbita dalla sfera delle idee (...) per entrare in quella dei fatti»<sup>48</sup>.

Se l'impatto sociale dei fenomeni associativi costituisce una constatazione finanche ovvia, pur contribuendo però a definirne la peculiare forza ideale e, si perdoni l'ossimoro, la *immateriale* concretezza, meno scontata appare la riflessione dottrinale sugli elementi che attestano la concreta sussistenza di un'associazione e del vincolo che lega i soci.

Mentre, infatti, la maggior parte degli autori tendono a sottolineare aspetti esteriori dotati di una tangibile apprezzabilità, quali, congiuntamente o disgiuntamente, la pluralità di persone, la stabilità, l'organizzazione, l'atto costitutivo, i mezzi patrimoniali, la direzione, la sede, i segni distintivi, la frequenza delle riunioni, assai più raramente, la riflessione teorica riesce a mettere consapevolmente in luce la natura meramente ideale del legame che unisce gli aderenti al gruppo.

---

ciazioni segrete possano venire tollerate quando lo Stato «non vi trova nulla da temere». Comunque, per la precisazione che nell'ordinamento italiano anche in assenza di un espresso divieto le associazioni segrete potessero ritenersi illecite, cfr. ID., *Istituzioni*, cit., 179.

<sup>47</sup> *Contra*, però, RACIOPPI, F., BRUNELLI, I., *Commento*, cit., 231.

<sup>48</sup> Così RACIOPPI, F., BRUNELLI, I., *Commento*, cit., 229.



Si deve, ad es., ad un pensatore come A. DE TOCQUEVILLE<sup>49</sup>, l'aver colto come il «potere di riunirsi» o l'associarsi «in materia politica» costituiscono solo dei «gradi» successivi rispetto alla manifestazione più elementare del fatto associativo, nel quale «gli uomini professanti una stessa opinione stabiliscono tra loro un legame puramente intellettuale».

Sulla stessa linea si collocano gli autori che sottolineano la caratterizzazione della associazione come «unità ideale»<sup>50</sup>, il cui significato si coglie agevolmente confrontando lo statuto della riunione, nella quale le persone «possono non essere legate tra loro da nessun vincolo»<sup>51</sup>.

In questa prospettiva non manca chi metta in luce che il fatto associativo possa integrarsi anche con il semplice accordo e con la mera programmazione di un'attività in comune<sup>52</sup>.

Esemplare a questo riguardo la ricostruzione del CARRARA a proposito delle associazioni di malfattori previste da codice penale toscano, là dove Egli sottolinea come: «Nella figura dell'art. 421 *la forza fisica oggettiva* del malefizio tutta si estrinseca nel vincolare a noi la volontà di altre due persone, le quali hanno stipulato a favor nostro un patto di commettere usurpazioni sulla proprietà altrui; di commettere in beneficio comune e di partecipare il lucro con noi. Qui tutto finisce. La forza fisica oggettiva del reato toscano di *associazione per delinquere*, tutta si esaurisce in un *effetto morale*. Nessu-

---

<sup>49</sup> *La democrazia in America*, cit., 202.

<sup>50</sup> RANELLETTI, O., *La polizia di sicurezza*, cit., 489.

<sup>51</sup> RANELLETTI, O., *La polizia di sicurezza*, cit., 489, il quale aggiunge che le riunioni potrebbero «esser tenute indipendentemente da qualsiasi legame».

<sup>52</sup> Cfr., da questo punto di vista, la differente caratterizzazione della fattispecie di associazione di malfattori secondo la tradizione di origine francese e recepita nel codice sardo-italiano del 1859 (art. 426) e quella accolta dal codice toscano (art. 421), messa in luce dalla ricostruzione compiuta da BRUNELLI, G., *Struttura e limiti*, cit., 26 ss., per la quale, mentre la prima è costruita «con riferimento all'esistenza di bande organizzate» e quindi «fa riferimento, per lo meno in un primo tempo, ad una realtà determinata e conosciuta di aggregati criminali, la normativa toscana appare al contrario svincolata da precisi riferimenti sociologici, e orientata, piuttosto, a sanzionare l'accordo di volontà rivolto alla commissione di reati» (corsivo testuale). In questo senso, infatti, già il CARRARA, F., *L'associazione a delinquere secondo l'abolito codice toscano*, in *Encicl. giur. it.*, vol. I, parte IV, Milano, 1895, 1117 s.

no abbandona il domicilio paterno, non vi è provvista di armi, non vi è riunione di uomini in attitudine minacciosa»<sup>53</sup>.

Un altro esempio in questo senso è rappresentato dall'affermazione, seppure controversa, della natura associativa della fattispecie penale della «cospirazione», prevista già dai codici pre-unitari nei termini di un mero accordo, anche tra due sole persone, per la commissione di determinati delitti<sup>54</sup>. Previsione successivamente *arricchita* dal codice Zanardelli con il requisito della «determinazione dei mezzi»<sup>55</sup> ma con l'esclusione pur sempre della necessità di una determinata ed accertata struttura organizzativa. Mentre, com'è noto, sarà solo il codice del 1930<sup>56</sup> a distinguere tra cospirazione mediante accordo e cospirazione mediante associazione. Il che, però, se certo offre conferma dell'emersione di un concetto penalistico «tipico» di «associazione», formalizzato, in particolare, dall'art. 416 c.p. del 1930<sup>57</sup>, non toglie, nella prospettiva di una ricostruzione che esorbiti dal campo del diritto penale, che alla dimensione dell'«associarsi» in un senso più lato potessero (e possano) ricondursi anche fattispecie non strettamente codificate<sup>58</sup>.

<sup>53</sup> CARRARA, F., *L'associazione a delinquere*, cit., 1117 (corsivi testuali).

<sup>54</sup> Per la ricostruzione della vicenda del delitto di cospirazione, cfr. DE FRANCE-SCO, G., *I reati*, cit., 20 ss.

<sup>55</sup> Cfr. art. 134 c.p. del 1889, il quale si riferiva «a più persone che concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuni dei delitti» previsti da varie disposizioni miranti ad incriminare gli attentati «alla Patria od alla Costituzione o ai Poteri dello Stato» (CRIVELLARI, G., *Il codice penale per il Regno d'Italia*, Torino, V, 1894, 284).

<sup>56</sup> Cfr. artt. 304 e 305 c.p.

<sup>57</sup> Il quale, com'è noto, al suo primo comma, prevede che «quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni».

<sup>58</sup> Così da giustificare, ad es., nella sistematica del CARRARA, (F., *Grado nella forza fisica del delitto*, in *Opuscoli di diritto criminale*, IV ed., I, Prato 1885, 541 ss.), all'interno della generale definizione di «società criminosa» intesa come «concerto fra due o più persone, tendente a commettere un delitto nell'interesse comune» (pag. 541, corsivo testuale), la distinzione tra società criminosa «speciale e generale». È *speciale* quando i più si accordano a commettere un delitto per interesse comune. È *generale* quando più facinososi stringono un patto tra loro che in *tutti* i delitti che siano per commettere debbano darsi occorrendo mutuo soccorso» (pag. 542, corsivi).

Non è, d'altra parte, da escludere che – atteso lo sviluppo della riflessione sulla struttura del fenomeno associativo soprattutto a partire dalle manifestazioni illecite di esso – l'esigenza (in certo senso garantista) di «concretizzare» gli indicatori di esistenza delle associazioni attraverso elementi più facilmente accertabili (quali, ad es., l'organizzazione per bande o l'azione in armi<sup>59</sup>), o tali da evidenziarne un minimo di pericolosità (si pensi al numero degli aderenti<sup>60</sup>) sia stata alla base delle difficoltà di depurare il concetto dagli elementi «accidentali» più frequenti della sua manifestazione<sup>61</sup>. Il che, però,

---

vi testuali). Con l'ulteriore specificazione che la «*società generale* può essere considerata sotto un duplice aspetto: o come delitto *di per sé stante*: o come elemento di complicità. Quando si considera siffatta associazione come delitto *sui generis* (nel qual punto di vista chiamasi *associazione di malfattori*) essa costituisce un delitto perfetto in sé stesso subito stretto il patto scellerato» (pag. 543, corsivi testuali). Cfr. ancora, ID., *L'associazione a delinquere*, cit., 1117, a commento del citato art. 421 del codice penale toscano. Chiarissimi, in questo senso, anche RACIOPPI, F., BRUNELLI, I., *Commento*, cit., 229, proprio a proposito del reato di cospirazione di cui all'art. 134 c.p. del 1989. Sulla natura associativa dell'accordo cospirativo, cfr. anche, tra i penalisti, PUCCIONI, G., *Il Codice Penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, Pistoia, III, 1856, 509; CRIVELLARI, G., *Il codice penale*, cit., 286 e 348, ove si rinvia alle posizioni di altri autori; NAPODANO, G., *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, in PESSINA, E. (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale*, VI, Milano, 1909, 101. Nello stesso senso FLORIAN, E., *Delitti contro la sicurezza dello Stato*, in ZERBOGLIO, A., et al., *Trattato di diritto penale*, II, Milano, 1915, 508, il quale, nel descrivere l'elemento materiale dell'accordo cospirativo, accenna alla sussistenza di «un legame peculiare, una *specie di associazione* fondata per commettere il delitto, avuto in mira» (corsivo non testuale).

<sup>59</sup> Sul reato di banda armata e sul rapporto con quello di cospirazione, cfr. DE FRANCESCO, G., *I reati*, cit., 20 ss.

<sup>60</sup> Si pensi alla legislazione penale che, per le associazioni per delinquere di cui all'art. 248 ss. del codice penale del 1889, prevedeva che ad associarsi fossero almeno «cinque o più persone», a differenza di quanto previsto dall'art. 5 della successiva legge 19 luglio 1894, n. 314 a proposito dei reati commessi mediante materie esplodenti, che riteneva sufficiente il numero di tre membri per incriminare la relativa associazione.

Mentre, la dottrina più convincente non dubitava che per l'esserci associazione fossero sufficienti due persone: così GIORGI, G., *La dottrina delle persone giuridiche*, Firenze, I, 1889, 87; ESPOSITO, C., *Lo Stato fascista*, cit., 113 e nt 4; CRISAFULLI, V., *Associazioni*, cit., 1035 e gli autori *ivi* cit.

<sup>61</sup> Sottolinea, ad esempio, la tendenza – soprattutto iniziale – a sottolineare gli elementi organizzativi o le modalità di azione, rispetto «alla forza morale del corpo collettivo», RIDOLA, P., *Democrazia pluralistica*, cit., 97. Molto interessanti anche le

impone anche una certa cautela sulla generalizzabilità e sulla trasferibilità al campo del diritto costituzionale delle categorie penalistiche relative agli elementi strutturali delle fattispecie associative.

Ciononostante, sembra potersi dire che chi non si volesse limitare al criterio minimale – da ultimo identificato – dell'accordo tra due o più persone per il perseguimento di un determinato fine, si vedrà costretto a constatare l'assenza di un unanime consenso su quali, tra i tanti evocati, debbano considerarsi gli altri elementi (in ipotesi) strutturalmente *essenziali* dell'associazione. Non il carattere della *durevolezza*, come si è già detto, il quale, malgrado la fortuna ad esso arrisa nella dottrina dell'epoca<sup>62</sup> «non può dirsi diagnostico delle associazioni»<sup>63</sup>; non l'esistenza di un atto costitutivo o altri connotati formali, che escluderebbe dal concetto proprio molte delle associazioni più temute (quelle illecite)<sup>64</sup>; non il numero, attesa la stessa variabilità delle previsioni in merito offerta dallo stesso diritto penale<sup>65</sup>; non la disponibilità di mezzi patrimoniali, che costituisce una mera eventualità<sup>66</sup>; non la supposta propensione delle associazioni (a differenza delle riunioni) «alla realizzazione del volere»<sup>67</sup> mediante l'azione conseguente all'associarsi, contro la quale militano le riflessioni sulla natura associativa dei gruppi di mera speculazione<sup>68</sup>.

---

riflessioni di NAPODANO, G., *I delitti contro la sicurezza dello Stato*, cit., 101 ss., il quale distingue la diversa latitudine con la quale i fenomeni associativi sono presi in considerazione dal diritto costituzionale, dal «diritto di polizia» e dal diritto penale.

<sup>62</sup> Cfr. tra i tanti, RANELLETTI, O., *La polizia di sicurezza*, cit., 488. Sul punto anche ESPOSITO, C., *Lo Stato fascista*, cit., 15 e nt. 1, per indicazioni dottrinali.

<sup>63</sup> Così ESPOSITO, C., *Lo Stato fascista*, cit., 16, nt. 1.

<sup>64</sup> Cfr., infatti, DE MAURO, G.B., *Cospirazione politica*, in *N. Dig. it.*, IV, Torino, 1938, il quale significativamente afferma: «Sarà forse superflua l'osservazione che quando si parla di cospirazione per associazione non bisogna intendere che per aversi delitto bisognerà trovarsi di fronte a una società costituita con ogni regola e formalità: si intende che è necessaria e sufficiente una qualsiasi associazione di fatto che si proponga quel determinato fine».

<sup>65</sup> Cfr. i già cit. artt. 248 del c.p. del 1889, 5 legge n. 314/1904 e l'art. 416 del c.p. del 1930.

<sup>66</sup> Così, ad es., RANELLETTI, O., *La polizia di sicurezza*, cit., 493 s.

<sup>67</sup> ESPOSITO, C., *Lo Stato fascista*, cit., 17.

<sup>68</sup> Pur riconoscendo che la *vera* associazione «è quella che adopera l'azione per conseguire il suo scopo», ARANGIO RUIZ, G., *Associazione*, cit., 872 ammette: «ben